

Agenzia delle Entrate. Giudice del lavoro di Messina

Per i dirigenti le nomine dopo il test di disponibilità

Saverio Fossati

■ **Agenzia delle Entrate** sotto pressione per la nomina dei dirigenti. Un'interpellanza parlamentare e una sentenza mettono in discussione una prassi considerata troppo snella.

La base è il Regolamento di amministrazione del 30 novembre 2000, dove è stabilito che «L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93». A meno che l'agenzia stessa, «previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico» decida di stipulare contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, e con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la pro-

cedura selettiva. Questo, però, recita l'interpellanza 2/01049, firmata da cinque deputati Udc, solo in presenza di «peculiarità e straordinarie» esigenze di interesse pubblico.

Proprio su questo aspetto si sono appuntate le critiche del sindacato dirigenti Dirstat, raccolte dai deputati, che sostiene la prassi agenziale ha creato 700 posizioni dirigenziali conferite in reggenza senza che siano state espletate le procedure di concorso. Un problema, sottolinea la Dirstat, «considerando che di recente la Corte Costituzionale (sentenza n.69/2011) ha riconfermato il principio secondo cui nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, nella pubblica amministrazione si accede solo con regolari procedure concorsuali».

E la giurisprudenza sembra dar ragione alle segnalazioni della Dirstat: con una circostanziata ordinanza del 20 aprile

2001, il giudice del lavoro di Messina ha sospeso la nomina del nuovo direttore provinciale delle Entrate, su richiesta di un funzionario escluso dall'incarico. Secondo il Tribunale era stato violato l'articolo 19, comma 1 bis del Dlgs 165/2001 (come modificato dal Dlgs 150/2009), che impone l'acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati al posto vacante. Cosa che non era stata fatta, evidenzia l'ordinanza, dando tra l'altro la possibilità al funzionario escluso di ottenere dalla Pa l'adempimento o il risarcimento del danno. L'agenzia ha sostenuto che le norme recenti non sono incompatibili con il regolamento del 2000 ma senza documentare che fosse avvenuto l'interpello.

Il giudice ha quindi sospeso la nomina e disposto di rifare la procedura secondo quanto dettato dall'articolo 19, comma 1 bis, del Dlgs 165/2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

